

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1343)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1973*

*(V. Stampato n. 2358)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

**col Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

**col Ministro della Difesa**

(TANASSI)

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DE MITA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 31 ottobre 1973*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al  
regime fiscale dei prodotti petroliferi

---

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al secondo comma, la parola: « soppressa », è sostituita con la seguente: « sospesa »;*

*al terzo comma, le parole: « è aumentata da lire 3.254 a lire 5.040 per quintale. », sono sostituite con le seguenti: « è estesa ai natanti da pesca ed alle attrezzature della piccola proprietà agricola. I quantitativi previsti dai punti a), b) e c) del numero 2) della lettera B) della tabella B) allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11 ».*

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:*

**Art. 1-bis.**

« L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974 ».

*Dopo l'articolo 5, sono aggiunti i seguenti articoli:*

**Art. 5-bis.**

« Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1. — Il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione concede, d'intesa

con il ricevitore della dogana e su richiesta delle aziende interessate, il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti, nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni, senza il pagamento di interessi".

"Art. 2. — Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di centotrenta giorni, comprensivo di quella prevista dall'articolo 1.

Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE".

"Art. 3. — Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente articolo 2 devono farne motivata richiesta al Ministero delle finanze.

La concessione del pagamento differito, sia per il periodo di trenta giorni di cui al precedente articolo 1 sia per la maggiore dilazione prevista dal precedente articolo 2, è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa, ovvero a mezzo di fidejussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni, o di una cassa di risparmio, di un monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonchè da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e la indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento" ».

Art. 5-ter.

« L'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 393, è soppresso ».

Art. 5-quater.

« Il secondo comma dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

"L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, ed è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata idonea cauzione. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE" ».

Art. 5-quinquies.

« Resta salva, nei casi di ammissione al pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali, la possibilità di fruire dell'esonero dalla prestazione della cauzione, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ».

**DECRETO LEGGE**

ALLEGATO

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 settembre 1973.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

## DECRETA:

## ARTICOLO 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 13.893 a lire 15.679 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 1974.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punti 2) e 3), della predetta tabella B, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza e delle autoambulanze, è aumentata da lire 3.254 a lire 5.040 per quintale.

ALLEGATO

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## ARTICOLO 1.

*Identico.*

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è sospesa con effetto dal 1° gennaio 1974.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punti 2) e 3), della predetta tabella B, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza e delle autoambulanze, è estesa ai natanti da pesca ed alle attrezzature della piccola proprietà agricola. I quan-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della citata tabella *B* per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 1.389,30 a lire 1.567,90 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *F*), punto 1), della suindicata tabella *B*, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili, è aumentata da lire 5.162 a lire 5.976 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla predetta tabella *B* alla lettera *D*), punto 3) per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico, alla lettera *F*), punto 2) per gli oli da gas per riscaldamento e alla lettera *H*), punto 1/d, per gli oli combustibili fluidi è ridotta da lire 350 a lire 50 per quintale.

La riduzione di cui al comma precedente si applica fino al 31 luglio 1974.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 9.040 a lire 10.826 per quintale.

## ARTICOLO 2.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con l'articolo 1 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano da chiunque detenuti in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi detenute, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, verificata la regolarità della denuncia, liquida la differenza di imposta dovuta che deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

titativi previsti dai punti *a)*, *b)* e *c)* del numero 2) della lettera *B)* della tabella *B)* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

#### ARTICOLO 1-bis.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974.

#### ARTICOLO 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 3.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 2 o presenta denuncia inesatta od in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di dieci giorni stabilito nello stesso articolo 2.

#### ARTICOLO 4.

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

#### ARTICOLO 5.

Dalla lettera *H*), punto 4), della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, sono depennate, relativamente al trattamento definito di « deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione », le parole « limitatamente agli oli da gas, agli oli combustibili ed agli oli lubrificanti ».

È abrogato il penultimo comma della predetta lettera *H*), punto 4).

La benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32, può essere custodita nelle stazioni di servizio e negli impianti di distribuzione stradale anche promiscuamente con le altre benzine.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

## ARTICOLO 3.

*Identico.*

## ARTICOLO 4.

*Identico.*

## ARTICOLO 5.

*Identico.*

## ARTICOLO 5-bis.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sono sostituiti dai seguenti:

“ Art. 1. — Il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione concede, d'intesa con il ricevitore della dogana e su richiesta delle aziende interessate, il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione gravante sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti, nazionali, estratti per l'immissione in consumo sul mercato interno, per un periodo di trenta giorni, senza il pagamento di interessi ”.

“ Art. 2. — Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di centottanta giorni, comprensivo di quella prevista dall'articolo 1.

Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE ”.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

“ Art. 3. — Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti che intendono ottenere la maggiore dilazione di cui al precedente articolo 2 devono farne motivata richiesta al Ministero delle finanze.

La concessione del pagamento differito, sia per il periodo di trenta giorni di cui al precedente articolo 1 sia per la maggiore dilazione prevista dal precedente articolo 2, è subordinata alla prestazione di apposita cauzione mediante deposito di titoli al portatore del debito pubblico, oppure mediante annotazione di vincolo sopra iscrizioni di rendita nominativa, ovvero a mezzo di fidejussione da parte di un istituto di credito di diritto pubblico o di una banca di interesse nazionale o di una azienda di credito ordinario avente un patrimonio, fra capitale versato e riserve, non inferiore a lire 300 milioni, o di una cassa di risparmio, di un monte di credito su pegno di prima categoria o di una banca popolare avente un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni, nonché da parte dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

La cauzione deve garantire l'importo dell'imposta di fabbricazione da dilazionare, i relativi interessi quando dovuti e la indennità di mora per l'eventuale ritardato pagamento ”.

#### ARTICOLO 5-ter.

L'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 393, è soppresso.

#### ARTICOLO 5-quater.

Il secondo comma dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

“ L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, ed è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata idonea cauzione. Il saggio dell'interesse è stabilito annualmente con il decreto di cui al precedente comma su conforme parere del CIPE ”.

#### ARTICOLO 5-quinquies.

Resta salva, nei casi di ammissione al pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dei diritti doganali, la possibilità di fruire dell'esonero dalla prestazione della cauzione, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, e dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1973.

LEONE

RUMOR - COLOMBO - DE MITA -  
LA MALFA - GIOLITTI - TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 6.

*Identico.*